



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

1. - Il Tribunale di Velletri ha sollevato, con ordinanza in data 11 febbraio 2026 (qui iscritta al n. 3791/2026 di registro generale), rinvio pregiudiziale ex art. 363-*bis* c.p.c., sottoponendo alla Corte di cassazione una questione interpretativa circa le sorti della domanda di divorzio, nel procedimento su domanda congiunta previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c., qualora uno dei coniugi vi rinunci, dopo l'omologazione della separazione consensuale.

L'interrogativo è stato sollevato nel corso di un procedimento originato da un ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario, nel quale, emessa sentenza non definitiva di omologazione della separazione consensuale, uno dei coniugi aveva dichiarato di voler rinunciare al ricorso a causa delle condizioni di salute dell'altro coniuge, affetto da una grave patologia neurodegenerativa, che avevano portato alla nomina, a suo favore, di un amministratore di sostegno.

2. - La questione, ad avviso del giudice *a quo*, sarebbe rilevante, essendo indispensabile dirimere la questione concernente le ricadute, sulla domanda di divorzio, del sopravvenuto venir meno della comune volontà dei coniugi che era stata manifestata nell'unico ricorso originario, con il quale erano state pattuite, nei medesimi termini, sia le condizioni di separazione che le condizioni di divorzio.

Secondo il Tribunale rimettente, la difficoltà interpretativa presenterebbe, altresì, il connotato della gravità.

Al riguardo, il Tribunale di Velletri ricorda che, in base



all'orientamento interpretativo richiamato dalla sentenza della Prima Sezione civile della Corte di cassazione n. 28727 del 16 ottobre 2023, sarebbe irrilevante un eventuale ripensamento unilaterale. Poiché la rinuncia unilaterale alla domanda di divorzio non comporta l'improcedibilità della stessa, il giudice sarebbe, comunque, tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo *status* e a effettuare il successivo controllo di conformità a norme imperative delle ulteriori pattuizioni contenute nella domanda di divorzio.

Il Tribunale rimettente dubita, però, dell'esattezza di questa soluzione.

A suo avviso, seguendo l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione, sarebbe inevitabile l'introduzione di un successivo giudizio contenzioso di modificazione delle condizioni da parte del coniuge il cui interesse è rimasto insoddisfatto, con pregiudizio per l'esigenza di economia processuale che è a fondamento della disciplina di riforma del codice di procedura civile introdotta con il d.lgs. n. 149 del 2022.

Inoltre, sempre secondo quanto rappresentato dall'ordinanza di rimessione, i precedenti orientamenti sulla gestione delle sopravvenienze si porrebbero in contrasto con il principio di indisponibilità dello *status*, rendendo così opportuno individuare una diversa soluzione volta a contemperare le diverse esigenze.

3. – Il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Velletri non può essere ammesso.

Difetta il requisito della novità della questione.

La Prima Sezione civile di questa Corte, infatti, nell'affrontare e nel dare risposta affermativa, con la citata sentenza n. 28727 del 2023, al dubbio interpretativo, sollevato nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, dell'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio proposte in via consensuale, ha esaminato anche, sia pure incidentalmente, la questione degli effetti della revoca unilaterale del consenso da parte di uno dei coniugi nel procedimento congiunto ex art.



473-bis.51 c.p.c.

Nella citata pronuncia, questa Corte ha statuito che, in pendenza di tale procedimento, ben possono verificarsi sopravvenienze rilevanti, tra le quali la revoca del consenso da parte di un coniuge o la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli. Siffatte evenienze, lungi dall'ostacolare la tesi favorevole alla configurabilità del cumulo di domande, potrebbero "determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali" già affermati dalla Corte: l'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio in senso stretto, con la conseguenza che non potrebbe essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio)". Le sopravvenienze potrebbero anche determinare l'applicazione di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-bis.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto, allo stato, della domanda se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, o l'art. 473-bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a mutamenti di circostanze, per il procedimento contenzioso).

La questione sollevata dal Tribunale di Velletri investe, dunque, un nodo interpretativo su cui, come riconosce lo stesso giudice remittente, la Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 28727 del 2023. Con tale pronuncia, la Corte, pur incidentalmente, ha esaminato la problematica delle sopravvenienze e della revoca unilaterale del consenso nel procedimento a domanda congiunta, offrendo gli strumenti interpretativi per risolvere la *quaestio iuris* che oggi viene riproposta.

Per ritenere "risolta" la questione da parte della Corte di cassazione, occorre considerare, infatti, non solo i precedenti specifici, in termini, che abbiano affrontato e deciso *funditus* la questione, ma anche gli indirizzi di



orientamento e gli enunciati di principio che risultino comunque idonei a fornire al giudice del merito il cammino da percorrere, attraverso un'indicazione ermeneutica rappresentata per completezza di quadro, in sede di elaborazione di una pronuncia di valenza nomofilattica destinata ad affrontare aspetti più generali.

Non basta, infatti, per ritenere non ancora risolta la questione, la circostanza che il giudice rimettente dissenta da tale precedente o lo ritenga non del tutto persuasivo, considerandolo fonte di "un'insanabile contraddizione nel procedimento a domanda congiunta" e stridente "con il principio dell'indisponibilità degli *status*".

Il rinvio pregiudiziale, in altri termini, non può essere sollevato per suscitare un *revirement* giurisprudenziale rispetto a una questione già decisa dalla Corte di cassazione nell'ambito di una più generale tematica.

Resta ferma la possibilità per il giudice del merito (diverso dal rimettente nel procedimento deciso da Cass., Sez. I, n. 28727 del 2023 e dai giudici chiamati a intervenire nella stessa vicenda processuale) di discostarsi, motivatamente, da detto precedente giurisprudenziale, ove lo ritenga non persuasivo.

Il rinvio pregiudiziale sollevato, ex art. 363-*bis* c.p.c., dal Tribunale di Velletri deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Velletri con l'ordinanza di cui in premessa.

Roma, 27 aprile 2026

Il Primo Presidente
Pasquale D'Ascola

